



Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relative modalità di pagamento, ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare il comma 2 dell'art. 47,

Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che attua la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, ed in particolare l'articolo 31, commi 5, 6 e 7;

Ritenuto di dover determinare le tariffe per i servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica ai servizi resi dal Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati all'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità di cui agli articoli da 25 a 28 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e alla vigilanza sugli stessi.

Le tariffe di cui al presente decreto sono calcolate sulla base del criterio del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Tariffe

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 sono a carico degli organismi indicati nel medesimo articolo, ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 3.

Tariffe (riconoscimento mediante accreditamento)

1. Nel caso in cui venga esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, fatte salve le tariffe applicate dall'ente di accreditamento, gli organismi versano la tariffa di cui all'allegato 2 al presente decreto.

#### Art. 4.

##### Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1, come indicati negli allegati 1 e 2, si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.
2. Il versamento di cui al comma 1 dovrà essere effettuato, per il 50% al capo 18° capitolo d'entrata 3600, articolo 2, del Ministero dello sviluppo economico e per il restante 50% al capo 15° capitolo d'entrata 3570, articolo 5, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella causale di versamento occorre indicare i riferimenti normativi di cui all'articolo 1 del presente decreto..
3. La competente direzione generale del Ministero dello sviluppo economico di concerto con la corrispondente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iniziano le attività di cui all'articolo 1 subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

#### Art. 5.

##### Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto, sono versati con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, nonché per l'effettuazione dei controlli dei prodotti soggetti alla marcatura CE.

#### Art. 6.

##### Trattamento economico di missione

1. Al personale del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 7.

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### ALLEGATO 1

##### IMPORTI (autorizzazione e notifica senza accreditamento)

- a) Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo, e relativa notifica, da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda di prima autorizzazione o di rinnovo  
euro 8.267,36
- b) Importo dovuto da versarsi annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per i tre anni successivi all'anno di riconoscimento e rinnovo, e salvo adeguamento delle tariffe.  
Il pagamento di detto importo deve avvenire entro 30 giorni dalla data del riconoscimento o del rinnovo.  
Il pagamento relativo alle annualità successive deve avvenire entro il mese antecedente a quello di inizio della validità di riconoscimento o rinnovo e deve essere comprovato mediante presentazione dell'attestazione di versamento  
euro 2.397,06  
Il mancato o incompleto pagamento della tariffa dovuta nei termini indicati comporta la sospensione dell'autorizzazione fino all'assolvimento dell'obbligo.

- c) Importo dovuto per l'estensione del riconoscimento dell'organismo, e relativa notifica, da versarsi contestualmente alla presentazione della domanda di estensione  
euro 1.790,82

## ALLEGATO 2

### IMPORTI (autorizzazione e notifica con accreditamento)

Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo, e relativa notifica, da versare contestualmente alla presentazione della domanda di prima autorizzazione o di rinnovo o di estensione  
euro 266,73

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(F.TO CALENDÀ)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(F.TO DEL RIO)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(F.TO PADOAN)